

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 8.740 RACCOLTA N. 5.762	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE MANTOVA SALUS" ETS	
	ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita un Ente del Terso Settore in forma di Fondazione	
	disciplinata dal Codice Civile, nonché dal D.LGS 117/17, a-	
	vente la denominazione di	
	"FONDAZIONE MANTOVA SALUS" ETS	
	La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivo-	
	glia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la	
	locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS".	
	La Fondazione ha sede legale nel Comune di Mantova nei locali	
	individuati dal Presidente e approvati dal Consiglio Diretti-	
	vo e può istituire sedi e uffici operativi in Italia o all'e-	
	stero per il raggiungimento dei propri scopi sociali. Il Con-	
	siglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della	
	sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia	
	di Mantova. La durata della fondazione è illimitata.	
	ARTICOLO 2 = SCOPO	
	La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclu-	
	sivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di u-	
	tilità sociale di protezione tutela del bene collettivo.	
	La Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità svolge	
	in via esclusiva o principale una delle seguenti attività di	
	interesse generale individuate nelle seguenti lettere	

		dell'art. 5 D.lgs 117/17:	
	a)	interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
		commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
		ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
		alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
		2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b)	interventi e prestazioni sanitarie;	
	c)	prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
		dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
		nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-	
		sive modificazioni;	
	d)	ricerca scientifica di particolare interesse sociale.	
		In particolare, la fondazione potrà assistere e curare pa-	
		zienti affetti da bisogni riabilitativi e sociosanitari, i-	
		dentificando specifici interventi terapeutici interdiscipli-	
		nari e provvedendo al successivo controllo periodico, ivi	
		compreso un adeguato supporto di riabilitazione fisica e psi-	
		chica.	
		Per tali finalità la Fondazione può avvalersi anche di perso-	
		nale qualificato proveniente da altri Stati europei e non eu-	
		ropei;	
		- garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricer-	
		ca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferi-	
		mento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca all'assi-	
		stenza;	

	- svolgere attività di formazione permanente, nonché di for-	
	mazione specialistica, in collaborazione con le Università ed	
	altre Istituzioni nazionali ed internazionali ed in armonia	
	con la programmazione regionale ed i programmi di educazione	
	continua in medicina;	
	- stabilire opportune forme di collaborazione scientifica con	
	enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranie-	
	ri, nonché con altri organismi internazionali al fine di rea-	
	lizzare programmi coordinati; attuare comuni progetti di ri-	
	cerca; condividere protocolli di assistenza; operare la cir-	
	colazione e la diffusione delle conoscenze;	
	- sperimentare e monitorare forme innovative di gestione ed	
	organizzazione in campo sanitario e della ricerca;	
	- promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e priva-	
	ti allo svolgimento delle predette attività;	
	- svolgere attività di assistenza sanitaria, anche nel campo	
	della prevenzione e della promozione dei corretti stili di	
	vita.	
	La Fondazione svolge altresì la propria attività nei settori	
	dell'assistenza sociale e sociosanitaria e sanitaria, con	
	particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni dei	
	soggetti svantaggiati, anziani o disabili, in condizioni di	
	non autosufficienza, ed a favore di altri soggetti, ancorché	
	non anziani, ma con problemi di disagio sociale, emarginazio-	
	ne o fragilità, favorendone l'accesso a prestazioni speciali-	

		stiche e diagnostiche.	
		A tal fine la Fondazione:	
		- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;	
		- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità regionale;	
		- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della regione;	
		- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;	
		- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.	
		A norma dell'art. 7 del Codice, la Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corri-	

	spettiva, al fine di finanziare le proprie attività di inte-	
	resse generale, nel rispetto dei principi di verità traspa-	
	renza e correttezza nei rapporti con i suoi sostenitori e il	
	pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito	
	Regolamento finalizzato alla raccolta dei fondi.	
	La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività diverse	
	che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e i li-	
	miti definiti con appositi DM ai sensi dell'art.6 tra cui:	
	organizzazione di eventi culturali, gratuiti e/o a pagamento,	
	attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto	
	strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua	
	natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla	
	legge.	
	ARTICOLO 3 = PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito da:	
	i beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.	
	Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, la-	
	sciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, even-	
	tualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la	
	volontà dei donatori.	
	La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri en-	
	ti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la de-	
	stinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie	
	finalità.	
	Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il	

	maggiore reddito possibile compatibile con una gestione pru-	
	dente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo va-	
	lore.	
	ARTICOLO 4 = ENTRATE	
	Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone del-	
	le seguenti entrate:	
	- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;	
	- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e	
	privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non	
	espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione	
	patrimoniale;	
	- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accesso-	
	rie.	
	ARTICOLO 5 = ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Organi della Fondazione sono:	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- l'Organo di controllo;	
	- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;	
	- Il Segretario e il Tesoriere.	
	I compensi agli organi della Fondazione e i rimborsi delle	
	spese da questi sostenuti non possono superare quanto even-	
	tualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corre-	
	sponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo,	
	all'Organo di Controllo di compensi non proporzionati all'at-	
	tività svolta. Le indennità e compensi per incarichi o fun-	

	zioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli organi	
	della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al	
	subentro dei nuovi eletti.	
	ARTICOLO 6 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri.	
	Il Consiglio direttivo è nominato in prima istanza dall'Ente	
	fondatore. Successivamente il Consiglio è nominato senza vin-	
	colo di mandato dai componenti della Famiglia Nicchio, inten-	
	dendosi i discendenti in linea retta dei coniugi Guerrino	
	Nicchio e Lanza Daniela	
	I membri del Consiglio direttivo durano in carica per 3 eser-	
	cizi e sono liberamente rieleggibili.	
	Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.	
	Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo	
	coloro che:	
	- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382	
	del Codice Civile;	
	- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con	
	essa un rapporto di collaborazione remunerato;	
	- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare	
	Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;	
	- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza	
	costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magi-	
	stratura ordinaria o speciale;	
	- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombar-	

	dia, Consigliere Provinciale della Provincia di Mantova ovve-	
	ro siano componenti delle giunte regionali, provinciali, co-	
	munali o amministratori di altri enti locali territoriali.	
	Le cariche dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite,	
	salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Con-	
	siglio stesso.	
	ARTICOLO 7 = DECADENZA E ESCLUSIONE	
	I membri del Consiglio direttivo decadono dalla carica dopo	
	tre assenze consecutive ingiustificate.	
	Sono cause di esclusione dal Consiglio direttivo:	
	- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamen-	
	ti emanati;	
	- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o	
	all'immagine della Fondazione;	
	- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio	
	segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.	
	ARTICOLO 8 = POTERI	
	Al Consiglio Direttivo spetta:	
	a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione	
	della Fondazione), il Vice Presidente;	
	b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di	
	eventuali commissioni composte anche da membri esterni al	
	Consiglio Direttivo;	
	c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assolu-	

	ta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statu-	
	to;	
	d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre	
	dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di	
	aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;	
	e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni	
	della Fondazione;	
	f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del	
	patrimonio della Fondazione;	
	g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazio-	
	ne e per gli atti di ordinaria amministrazione;	
	h) di approvare eventuali regolamenti interni;	
	i) di nominare il segretario generale;	
	j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del	
	patrimonio nelle forme previste dall'art.18;	
	k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente,	
	sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti in-	
	dividuati con propria deliberazione assunta e depositata nel-	
	le forme di legge.	
	ARTICOLO 9 = ADUNANZE	
	Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio	
	dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordi-	
	naria almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente o-	
	gni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su ri-	
	chiesta di almeno un terzo dei consiglieri.	

	Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai	
	membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telefax o	
	posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cin-	
	que giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante	
	raccomandata, o posta elettronica da recapitarsi agli inte-	
	ressati almeno ventiquattr'ore prima.	
	Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente	
	la maggioranza dei membri che lo compongono.	
	Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statu-	
	to, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi	
	dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto	
	del Presidente.	
	ARTICOLO 10 = IL PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione	
	verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvoca-	
	ti per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giu-	
	dizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimen-	
	to di determinati atti o categorie di atti.	
	Il Presidente è nominato dal Consiglio di Direttivo tra i	
	propri membri.	
	Il Presidente:	
	a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;	
	b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e	
	tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministra-	
	zioni;	

	c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tut-	
	ti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon anda-	
	mento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza del-	
	lo statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessa-	
	rio;	
	d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento	
	opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente	
	nella prima seduta utile dalla sua adozione.	
	ARTICOLO 11 = VICE PRESIDENTE	
	I Vicepresidenti, in numero non superiore a due, sono nomina-	
	ti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.	
	Il Vicepresidente più anziano di età può sostituire il Presi-	
	dente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi pote-	
	ri. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o	
	impedimento del Presidente.	
	ARTICOLO 12 = SEGRETARIO	
	Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio direttivo. E-	
	gli collabora:	
	- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazio-	
	ne ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché	
	al successivo controllo dei risultati;	
	- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo	
	e consuntivo.	
	Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di atti-	

	vità della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.	
	Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con parere consultivo e redige i relativi verbali.	
	ARTICOLO 13 = ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di controllo può avere anche i compiti della revisione al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.c. e ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice la Fondazione nomina un Revisore legale o una Società di revisore legale iscritta nell'apposito Registro.	
	L'Organo di controllo della Fondazione è nominato in prima istanza dall'Ente fondatore e quindi da componenti della Famiglia Nicchio, intendendosi i discendenti in linea retta dei coniugi Guerrino Nicchio e Lanza Daniela, ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.	
	L'Organo controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.	
	L'Organo dura in carica tre anni e può essere riconfermato.	
	La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 14 = LIBRI VERBALI	

	I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere	
	trascritti a cura del Segretario Generale su apposito regi-	
	stro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e	
	dal Segretario.	
	I verbali delle verifiche del Revisore devono essere tra-	
	scritti su apposito registro.	
	ARTICOLO 15 = BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO	
	L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che il-	
	lustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della ge-	
	stione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, an-	
	che con riferimento alle singole erogazioni effettuate	
	nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la poli-	
	tica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve	
	essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato	
	dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi	
	forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle	
	singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata	
	la relazione del Revisore e deve essere redatto nel rispetto	
	della modalità previste dall'art. 13 del Codice.	
	ARTICOLO 16 = AVANZI DELLA GESTIONE	
	Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i	
	fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per	
	la realizzazione delle attività di interesse generale di cui	

	all'art. 5 del Codice.	
	E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto,	
	di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali,	
	riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno	
	che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per	
	legge o siano effettuate a favore di altri enti che per leg-	
	ge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed uni-	
	taria struttura.	
	ARTICOLO 17 = ESTINZIONE	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio	
	residuo della Fondazione, previo parere positivo della 'Uffi-	
	cio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e salva diversa de-	
	stinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Set-	
	tore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale	
	competente. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di	
	ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad	
	inoltrare al predetto Ufficio secondo le disposizioni previ-	
	ste dal D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e, decorsi i quali, il pare-	
	re si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del	
	patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del	
	parere sono nulli.	
	ARTICIOLO 18 = NORMA DI RINVIO	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono,	
	in quanto applicabili, le norme del D.lgs 117/17 e s.m.i. e	
	ove compatibili, le norme in materia di enti contenute nel	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.